

Lo Statuto di Federmanager Vicenza

Con evidenza delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo per
approvazione da parte dell'Assemblea dei soci

Art.1. Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita, con sede in Vicenza, la ASSOCIAZIONE Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Vicenza denominata "FEDERMANAGER VICENZA", che è di fatto l'organizzazione sindacale dei propri associati.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali denominata FEDERMANAGER con sede in Roma di cui Federmanager Vicenza è espressione territoriale.

Art. 2. Scopi

Federmanager Vicenza persegue i seguenti scopi:

- a) rappresentare gli associati nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati ad ogni livello;
 - b) rappresentare, tutelare e difendere gli interessi sindacali degli associati, consigliarli ed assisterli nei loro problemi e controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante e in conseguenza del rapporto di lavoro e nelle questioni previdenziali ed assistenziali;
 - c) promuovere ed attuare iniziative di carattere tecnico e culturale verso gli associati finalizzate alla valorizzazione ed al perfezionamento della loro professionalità, anche favorendo la collaborazione tra gli iscritti;
 - d) promuovere e favorire iniziative per l'inserimento dell'Associazione nel territorio, mettendo al servizio della comunità le competenze professionali e personali degli associati per lo sviluppo economico, culturale e sociale;
 - e) istituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti e dei Quadri e coordinarne l'attività.
- Federmanager Vicenza non ha scopo di lucro ed è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica: la sua attività è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 3. Associati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati:

- 1) i Dirigenti di Aziende Industriali, private e pubbliche, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie alle precedenti o assimilate, anche se hanno cessato il rapporto di lavoro;
- 2) i Quadri secondo la definizione della Legge n.190 del 13.5.1985
- 3) i Dirigenti e Quadri in quiescenza
- 4) i Professional, ovvero alte professionalità che rivestono funzioni apicali in aziende produttrici di beni e servizi

Coloro che continuano, quali dirigenti e quadri, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

Per l'ammissione all'Associazione l'interessato deve presentare domanda per iscritto alla Associazione, compilando il relativo modulo: la domanda contiene la dichiarazione esplicita di accettazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e l'impegno al versamento dei contributi associativi stabiliti.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dandone comunicazione scritta, o tramite mail, al richiedente; la decisione negativa deve essere motivata e contro di essa l'interessato può far ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale delibera definitivamente. E' facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'ammissione del

richiedente alla Associazione, dandone comunicazione scritta con motivata giustificazione, entro 60 giorni. Contro di essa l'interessato può far ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale delibera definitivamente.

Scaduto il termine, la mancata comunicazione del Consiglio Direttivo vale come accettazione della domanda di ammissione.

L'iscrizione all'Associazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dall'associato formale atto di dimissioni, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso. L'effetto delle dimissioni, cioè la perdita della qualità di socio, si produce a partire dall'anno successivo alla presentazione delle dimissioni: il dirigente dimissionario è comunque tenuto a versare la quota associativa dell'anno in corso.

La qualità di associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni di spettanza degli Organi dell'Associazione nonché dei contratti collettivi e degli accordi stipulati da FEDERMANAGER.

L'Associato è tenuto a versare i contributi associativi nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto di avvalersi dei servizi informativi e di consulenza forniti da Federmanager Vicenza, nonché partecipare alle diverse iniziative predisposte.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed esercitare l'elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione secondo le condizioni e modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Tutte le cariche sociali possono essere assunte solo dai soci e possono essere rinnovate per 3 mandati anche non consecutivi.

Tutte le cariche sociali possono essere assunte solo dai soci.

Tutte le cariche sociali, senza limiti nel numero dei mandati, possono essere rinnovate per un massimo di 2 mandati consecutivi nello stesso ruolo.

Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre incarichi in associazioni e organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro. Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 5. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde, secondo le modalità previste dal Regolamento:

- a) per dimissioni
- b) per espulsione
- c) per morosità.

La perdita della qualifica di associato, nei modi previsti dal presente articolo, fa cessare anche gli obblighi dell'Associazione verso l'associato stesso.

Contro i provvedimenti di espulsione, entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il o i Vice Presidente/i
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei conti
- g) il Collegio dei Probiviri

Le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi collegiali sono definite dal Regolamento.

Art. 7. L'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci effettivi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può essere portatore di più di due deleghe scritte.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) dare direttive generali e d'indirizzo e deliberare sulle questioni di importanza prioritaria sottoposte dal Consiglio
- b) nominare gli 11 componenti il Consiglio Direttivo
- c) nominare i Revisori dei Conti e i Probiviri
- d) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo
- e) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi
- f) approvare eventuali modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera di convocazione che indica sede, ordine del giorno, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto salvo quanto stabilito dall'art.14.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con il cinque per cento dei voti dei soci aventi diritto di voto salvo quanto stabilito dall'art.14.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati salvo quanto stabilito dall'art.14.

Per le votazioni si procede con voto palese; se la votazione riguarda persone si svolge in forma segreta salvo decisione unanime dell'Assemblea per la forma palese.

Le elezioni degli organi sociali saranno fatte a maggioranza relativa secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da **11** membri così suddivisi:

- - 6 dirigenti in servizio
- - 4 dirigenti in quiescenza
- - 1 Quadro

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

A far parte del Consiglio Direttivo non può essere chiamato più di un dirigente della stessa azienda.

A far parte del Consiglio Direttivo non possono essere chiamati più di 3 (tre) Dirigenti della stessa azienda.

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea
- b) promuovere ed attuare le iniziative, deliberare i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto
- c) presentare all'Assemblea la relazione sul proprio operato
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto
- e) eleggere fra i propri componenti il Presidente
- f) definire il numero e nominare, fra i propri componenti il/i vicepresidente/i
- g) nominare il tesoriere
- h) nominare, se necessario, Commissioni permanenti e temporanee e Delegati con funzioni consultive per particolari problemi (sindacali, previdenziali, assistenziali, organizzativi, di valorizzazione), designando fra i propri componenti i coordinatori
- i) designare i rappresentanti di FEDERMANAGER VICENZA presso enti, organi, associazioni, commissioni, di interesse provinciale, regionale, nazionale
- l) può deliberare l'espulsione dell'associato per gravi motivi che possono ledere il prestigio e gli interessi di qualsiasi natura dell'associazione e dei suoi iscritti
- m) approvare i bilanci preventivi e i bilanci annuali a consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea
- n) curare la gestione del patrimonio sociale
- o) stabilire la misura delle quote associative per i soci
- p) deliberare il regolamento ed eventuali modifiche con il voto dei due terzi dei presenti
- q) designare su proposta del presidente i consiglieri nazionali e/i delegati a rappresentare l'associazione in FEDERMANAGER o negli Enti Collaterali
- r) nominare la Commissione elettorale di 3 membri, non candidati, che poi al loro interno eleggono il Presidente della Commissione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche persone esterne.

Art. 9. Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità.

Dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può firmare con firma unica mandati di pagamento e provvedere alla riscossione dei crediti. Sovrintende all'organizzazione ed alla attività dei Servizi e degli Uffici dell'Associazione.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione di esso.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina del/dei Vicepresidente/i e del Tesoriere. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti o dal Tesoriere.

Può conferire mandati o deleghe sociali che saranno ratificate alla prima riunione del Consiglio.

Art. 10. Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di Federmanager Vicenza in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.

Congiuntamente con il Presidente, o singolarmente con delega dello stesso, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportano assunzione di impegni finanziari o di gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Il Tesoriere annualmente predisponde il bilancio consuntivo e quello preventivo che il Presidente presenta al Consiglio Direttivo per le conseguenti delibere e quindi all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'associazione è costituito da tre Revisori effettivi (che eleggono nel loro ambito il Presidente) e due supplenti. Ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa eseguendo le verifiche opportune.

I Revisori devono inoltre riscontrare l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e controfirmarlo e presentare all'Assemblea ordinaria la loro relazione.

Durano in carica tre anni e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti dotati di adeguata preparazione, ovvero devono essere scelti tra Dirigenti e/o Quadri di adeguata professionalità in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche.

Art. 12. Collegio dei Proviviri

Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi (che eleggono nel loro ambito il Presidente) e due supplenti. Gli eletti durano in carica tre anni e possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Collegio, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, ha il compito di comporre ogni controversia tra associato e FEDERMANAGER VICENZA e tra associato ed associato, qualora non fosse possibile risolverla con l'intervento della Presidenza; laddove la controversia presenti implicazioni giuridiche di particolare complessità, il Collegio, a maggioranza e con il consenso delle parti, può rinviare la soluzione della controversia ad un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza.

Possono candidarsi solo dirigenti iscritti alla Associazione da almeno 5 anni e che non ricoprano cariche associative.

Art. 13. Patrimonio - Amministrazione - Bilanci

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono di sua proprietà;
- dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle eventuali erogazioni, donazioni o lasciti fatti a qualunque titolo a favore della Associazione stessa.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori devono essere predisposti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e devono essere messi a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima della data della Assemblea, che dovrà approvarli. L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 14. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta in Assemblea su richiesta e delibera unanime del Consiglio Direttivo. L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea straordinaria, appositamente convocata e potrà deliberarne lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti.

Per la delibera è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.

Nell'eventualità che nell'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione non si sia raggiunto, sia in prima che in seconda convocazione il numero legale previsto (2/3 degli associati) potrà essere convocata una seconda Assemblea che, a distanza minima di tre mesi, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge rimanendo comunque esclusa ogni ripartizione fra i soci.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Organismo aderente e di devoluzione parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obbligazioni a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture, di scissione anche parziale dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente aderente.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed allo Statuto di FEDERMANAGER nazionale.

Art. 16 Disposizione transitoria

I soci titolari di cariche sociali che al momento dell'entrata in vigore della modifica stabilita dall'articolo 4) "Diritti e doveri dei soci" stiano svolgendo il proprio secondo mandato, hanno titolo, come stabilito dalla norma precedente la modifica, di essere eletti per un terzo mandato consecutivo al corrente.

- *Approvato dal Consiglio Direttivo del 21 aprile 2018*
- *Da approvare in Assemblea straordinaria dei soci il 12 maggio 2018*